

## **ORDINANZA 11/2018**

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA la presenza degli ostacoli per la navigazione aerea costituiti dalle piante identificate, conformemente alla carta ostacoli tipo A OACI di Marina di Campo, nella Tabella 1 di cui all'Art. 8 della presente ordinanza;

CONSIDERATO che dette piante interferiscono con la superficie TOFPA di protezione dagli ostacoli dell'aeroporto di Marina di Campo;

CONSIDERATA la conseguente necessità che detti ostacoli vengano abbattuti;

VISTO l'art. 709 del codice della navigazione,

VISTO l'art. 714 del codice della navigazione,

### **ORDINA**

- Art. 1 Gli ostacoli menzionati in premessa devono essere abbattuti. Pertanto, le piante che costituiscono detti ostacoli devono essere portate a non eccedere la misura massima di altezza dal suolo indicata nella Tabella 1 di cui all'Art. 8 della presente ordinanza.
- Art. 2 L'onere dell'abbattimento degli ostacoli, ai sensi dell'articolo 714 citato, è posto a carico dei rispettivi proprietari.
- Art. 3 Ciascun proprietario provvederà in futuro a mantenere le piante di che trattasi entro la massima altezza consentita.
- Art. 4 Ciascun proprietario completerà l'adempimento di quanto all'Art. 1 della presente ordinanza entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa notifica.
- Art. 5 Alatoscana SpA, società di gestione aeroportuale di Marina di Campo, la quale riceve la presente ordinanza mediante il servizio di posta elettronica certificata, è incaricata di darne formale notifica a ciascuno dei proprietari delle particelle catastali sulle quali insistono gli ostacoli in questione e di far quindi avere alla scrivente Direzione le *relate di notifica* debitamente controfirmate dai proprietari delle menzionate particelle.
- Art. 6 Alatoscana SpA, sia ai fini della notifica sia per l'efficacia delle azioni di quanti vi sono tenuti sia per il proseguimento dell'attività di monitoraggio degli ostacoli e dei pericoli, si avvarrà della documentazione da essa stessa acquisita e prodotta, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei singoli.



Art. 7 In Tabella 1 sono elencati i dati identificativi, catastali e di altezza degli ostacoli oggetto della presente ordinanza. Le altezze qui riportate, sebbene di recente rilevamento, potrebbero risultare in qualche misura inferiori a quelle effettivamente riscontrabili al momento dell'esecuzione della presente ordinanza. Il dato da osservare è pertanto quello dell'altezza massima consentita.

Tabella 1					
Codice identificativo dell'ostacolo	Dati catastali della proprietà su cui l'ostacolo insiste		Attuale elevazione dal suolo (m) dell'ostacolo	Altezza massima consentita dal suolo (m) nella posizione in cui l'ostacolo si erge	Attuale entità di superamento (m) della superficie di rispetto da parte dell'ostacolo
	foglio	particella			
LIRJ_A3037	19	374	18,5	4,5	14,0
LIRJ_A3038	19	173	14,0	3,0	11,0
LIRJ_A3039	19	173	14,5	3,5	11,0
LIRJ_A3040	19	46	11,5	1,5	10,0
LIRJ_A3040	19	46	11,5	1,5	10,0
LIRJ_A3040	19	46	11,5	1,5	10,0
LIRJ_A3041	19	173	15,5	2,5	13,0
LIRJ_A3042	19	172	11,5	2,5	9,0
LIRJ_A3042	19	172	11,5	2,5	9,0
LIRJ_A3044	19	46	6,5	0,5	6,0
LIRJ_A3044	19	46	6,5	0,5	6,0
LIRJ_A3044	19	46	6,5	0,5	6,0
LIRJ_A3324	19	374	17,5	4,5	13,0
LIRJ_A3326	19	173	15,5	2,5	13,0
LIRJ_A3357	19	489	20,5	5,5	15,0
LIRJ_A3361	19	1629	15,0	6,0	9,0
LIRJ_A3363	19	1832	8,5	5,5	3,0
LIRJ_587	19	489	16,0	6,0	10,0

Art. 8 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Art. 9 La mancata osservanza delle disposizioni qui impartite si configura sia come trasgressione punibile con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1229 del codice della navigazione sia come reato di *Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione*, il quale è penalmente punibile ai sensi dell'art. 1231 del codice della navigazione e comporta l'obbligo, per



la scrivente, di denuncia e di relazione all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1236 del citato codice.

Art. 10 La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione e viene resa nota anche mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune di Campo nell'Elba.

Art. 11 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

D.ssa Fabiola Cardea

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)